

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 187 E 158 DEL D.LGS 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO.**

**CIG**

## SOMMARIO

PARTE I: CARATTERI GENERALI, PRESTAZIONI CONTRATTUALI E RAPPORTO GIURIDICO .....	5
ART. 1 - OGGETTO .....	5
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	5
ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO .....	5
ART. 4 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO .....	5
ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI; DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI MEDESIMI .....	6
ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA .....	7
ART. 7 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO .....	7
ART. 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI INTERNI PER LA STAZIONE APPALTANTE .....	8
ART. 9 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI .....	8
ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE ED EMISSIONE DELLE FATTURE .....	9
ART. 11 – SUBAPPALTO .....	9
ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI E DEL CANONE; REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, RIPARTIZIONE DEI RISCHI E MATRICE DEI RISCHI .....	10
Art. 12.1. - Revisione dei prezzi dei prodotti .....	10
Art. 12.2. - Revisione del canone .....	11
Art. 12.3. - Ripartizione dei rischi e matrice dei rischi. Revisione del piano economico-finanziario. ....	11
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	12
ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	12
ART. 16 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO .....	12
ART. 17 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE .....	13
ART. 18 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO .....	13
ART. 19 – PENALI .....	14
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	17
ART. 21 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE .....	18
ART. 22 – FORO COMPETENTE .....	19
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	19
ART. 24 – STIPULA CONTRATTO .....	19
ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE .....	20
PARTE II: DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E DEI PRODOTTI .....	21
ART. 26 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO .....	21
ART. 27 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA .....	21
27.1 Bevande calde .....	24
27.2 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde in caso di distributori privi di allaccio idrico .....	25
27.3 Bevande fredde .....	25
27.4 Snack salati .....	26
27.5 Prodotti freschi conservati a +4° .....	26
27.6 Snack dolci .....	27
27.7 Prodotti biologici.....	27

27.8 Prodotti senza glutine e senza lattosio .....	27
27.9 Elenco dei prodotti e relativi prezzi .....	28
28. SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI .....	31
28.1 Distributori automatici.....	31
28.2 Disposizioni generali vavevoli per i distributori automatici: schede tecniche, chiavetta magnetica, packaging dei prodotti e raccolta differenziata .....	34
ART. 29 - MATERIALI DI CONSUMO (BICCHIERI E PALETTE) .....	34
ART. 30 – TRASPORTI .....	35
ART. 31 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. IN PARTICOLARE, MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO .....	35
31.1 Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento .....	35
31.2 Manutenzione straordinaria .....	36
31.3 Assistenza agli utenti e gestione dei reclami .....	36
ART. 32 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE. IN PARTICOLARE, VERIFICHE E CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	37
ART. 33 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE .....	38
ART. 34 – REPORTISTICA .....	39
ART. 35 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE .....	39

## PARTE I: CARATTERI GENERALI, PRESTAZIONI CONTRATTUALI E RAPPORTO

### GIURIDICO

#### ART. 1 OGGETTO

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, denominata Concedente, concede il servizio di distribuzione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale in alcuni spazi all'interno delle proprie strutture, come specificati **nell' Allegato 1** ad uso e consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori che accedono alle stesse, riconoscendo al Concessionario il corrispettivo derivante dalle vendite dei prodotti. Si precisa che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

#### ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a 60 mesi e decorrenza dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione dei distributori sottoscritto dal R.U.P. o dal D.E.C. e dal rappresentante del Concessionario.

#### ART. 3 -VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO

Il valore complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del Codice Appalti, inclusa l'eventuale proroga tecnica di mesi 6, al netto di IVA, è pari a € **1.951.535,74**.

Il canone della concessione è determinato a rialzo in € **2.500,00 a distributore per un canone annuo di € 130.000,00**.

**Il canone complessivo è determinato in € 715.000**. Sono inclusi nel calcolo gli oneri di sicurezza quantificati in € 2.396,60, l'opzione di proroga.

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante un canone complessivo (denominato anche aggio) per l'intero quinquennio della concessione, pari all'importo offerto in sede di gara. Il pagamento del canone concessorio dovrà avvenire annualmente su base quadrimestrale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 agosto, 15 dicembre.

E' prevista l'eventualità contemplata dal comma 9 dell'art. 120 del Codice, di un aumento o diminuzione delle prestazioni richieste dal Servizio nel limite del quinto dell'importo contrattuale, pari ad € **143.000** (esclusi gli oneri della sicurezza stimati in € 479,32). L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni alle condizioni richieste dal contratto e, in tal caso, non potrà far valere il diritto di risoluzione del contratto.

#### **ART. 4 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI; CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO**

Sono individuate nell'allegato 1 (Elenco sedi), che costituisce parte integrante del presente Capitolato, le sedi destinatarie del servizio con il numero e tipologia dei distributori da installare. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di sopraggiunte esigenze, di variare il numero dei distributori, nell'arco temporale della durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in aumento o diminuzione del totale indicato nell'allegato 1. Si applica quanto previsto all'art. 189 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo del 10% sarà preso a riferimento il fatturato medio di ogni distributore automatico. Il Concessionario darà corso alla variazione nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante. In caso di trasferimento della sede di una Direzione/Servizio/Ufficio della Stazione Appaltante e/o di modifiche organizzative, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al riposizionamento dei distributori interessati negli spazi e locali indicati, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante. Il riposizionamento dei distributori potrà avvenire su richiesta della Stazione Appaltante all'interno della medesima sede anche per esigenze legate alla sicurezza o alla migliore funzionalità del servizio.

#### **ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI; DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI MEDESIMI**

Il Concessionario dovrà eseguire, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione, la consegna e l'installazione a regola d'arte dei distributori, negli spazi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Il cronoprogramma delle operazioni di installazione dovrà essere concordato preventivamente con il RUP/DEC. Le predisposizioni per gli allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti elettrici ed idrici, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico della Stazione Appaltante. Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili. A tal proposito il Concessionario deve garantire il confezionamento dei prodotti in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed aderire a tutte le eventuali azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro. Per i distributori automatici di bevande calde sprovvisti di attacco diretto alla rete idrica, il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell'acqua avvalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in loco. Entro 30 giorni dalla data del verbale di conclusione definitiva delle operazioni di installazione, il concessionario deve fornire alla Stazione

Appaltante, pena l'applicazione della relativa penale, un elenco dettagliato dei distributori installati divisi per tipologia e sito di ubicazione. Il Concessionario al termine del contratto dovrà provvedere alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei Distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante entro il termine non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del Contratto di Concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte della Stazione Appaltante, secondo un cronoprogramma concordato con il RUP/DEC. Verrà redatto verbale delle operazioni di disinstallazione e riconsegna degli spazi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di successiva valutazione economica effettuata dalla Stazione Appaltante in separata sede. Durante il periodo necessario alle operazioni di disinstallazione il canone di concessione non è dovuto.

Per tutte le disinstallazioni (sia quelle conclusive del contratto che quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) conservare intatti impianti elettrici e idrici realizzati a servizio delle macchine che rimangono di proprietà della Stazione Appaltante
- c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) ripristino e pulizia degli spazi, in particolare del pavimento e delle pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

#### **ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui all'art. 19 e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del D.Lgs 36/2023, di importo calcolato ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Dlgs. 36/2023 con riferimento al valore stimato complessivo della concessione. La garanzia definitiva dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e le altre norme di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 7 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, la persona designata quale responsabile unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante cd “Referente Unico”, fornendo l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici (cellulare), nonché il nominativo ed il telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato. Il Referente Unico e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l’esecuzione del servizio;
- c) possesso dei poteri per l’esecuzione del servizio;
- d) reperibilità tutti i giorni della settimana almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il suddetto Referente Unico è responsabile, fra l’altro, del rispetto delle misure per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle attività della concessione, anche da parte delle eventuali imprese mandanti o subappaltatrici. La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente a tale Referente Unico per ogni problema o disagio che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente Unico sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

#### **ART. 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI INTERNI PER LA STAZIONE APPALTANTE**

**Nella fase di esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante si avvale di un Direttore dell’esecuzione (DEC) per i compiti previsti all’art. 101 e 102 del Codice dei Contratti. Ciascun Ufficio o Servizio in cui sono installati gli apparecchi distributori nominerà uno o più Referenti interni che collaboreranno con il RUP e il DEC. Tali Referenti interni saranno, oltre al RUP e al DEC, gli unici interlocutori con il Referente Unico del concessionario per la propria sede. Il RUP comunicherà al Concessionario il relativo elenco dei Referenti interni.**

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI**

Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e preposti (art. 1228 e 2049 codice civile) o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa stipulata con primaria

compagnia assicurativa per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla per tutta la durata del Contratto. La copertura deve ricomprendere:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, i suoi dipendenti e gli utenti dovranno essere espressamente indicati come soggetti terzi.
- polizza per rischio incendio, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore a euro 5.000.000,00.

Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento rivolte direttamente alla Stazione Appaltante da parte dei danneggiati per fatto imputabile al Concessionario. Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. I documenti delle polizze devono essere in lingua italiana ovvero, qualora sia in lingua originale diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da traduzione. La copia delle polizze sopra richiamate, autocertificate conformi all'originale, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate, ovvero, eventualmente estese con apposita/e appendice/i. Le copie dei pagamenti afferenti i rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite PEC entro il mese successivo al rinnovo. In caso di R.T.I. la polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale tra le imprese. Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto all'art. 20 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori. In ogni caso, il Concessionario manleva la Stazione Appaltante dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE ED EMISSIONE DELLE FATTURE**

La Stazione Appaltante emetterà fattura relativa al canone di concessione 30 giorni antecedenti alle scadenze quadrimestrali prefissate di cui all'art. 3. La prima rata del canone decorrerà comunque a partire dal trentesimo giorno dalla data del verbale con cui vengono avviate le operazioni di

installazione dei distributori di cui all'art. 5. Le fatture saranno inviate secondo le norme di Legge vigenti, al momento attraverso la piattaforma SDI. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Il Concessionario, dopo aver provveduto al pagamento, dovrà tempestivamente trasmettere al RUP e/o al DEC copia della relativa quietanza. Per quanto attiene alla possibilità di ricorrere alla proroga tecnica prevista in mesi 6, il pagamento avverrà in un'unica soluzione. Anche in tal caso, il Concessionario dovrà onorare il pagamento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura. Le penali per i ritardi di pagamento sono disciplinati dall'art. 19 del presente Capitolato.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui agli artt. 188 e 119 del D.lgs. n. 36/2023. Nello specifico, il Concorrente deve manifestare la volontà a ricorrere al subappalto già in fase di dichiarazione di gara, specificando i servizi che si vuole subappaltare e la percentuale di riferimento in rapporto al valore complessivo dell'appalto.

La Concedente, si riserva il diritto di valutare e approvare i subappaltatori proposti dal Concessionario, il quale, deve dimostrare di aver svolto una procedura di selezione dei subappaltatori trasparente, competitiva e basata sui criteri indicati nel disciplinare di gara. Il Concessionario è tenuto a scegliere subappaltatori affidabili ed idonei che soddisfino i requisiti richiesti per l'appalto. Il Concessionario è responsabile dell'esecuzione corretta del subappalto e deve assicurarsi che il subappaltatore adempia ai suoi obblighi contrattuali. Lo stesso NON può trasferire al subappaltatore obblighi e responsabilità che gli competono nei confronti della Concedente.

Prima dell'esecuzione del subappalto, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Concedente le informazioni essenziali relative al subappaltatore, come, ad esempio, Nome, Ragione sociale, P.Iva, recapiti e competenze specifiche. Si precisa che, l'ASP di Catanzaro ha il diritto di effettuare controlli per verificare il corretto svolgimento del subappalto. A tal fine, può richiedere documentazione, accesso ai luoghi dove sono installati i distributori, anche effettuando visite ispettive presso le stessi sedi dei subappaltatori.

Nel rispetto del Decreto Legislativo 36/2023, il Concessionario deve eseguire direttamente almeno il 30% del valore dell'appalto.

Il Concessionario ed il subappaltatore sono responsabili solidalmente verso l'ASP di Catanzaro per eventuali inadempimenti contrattuali o danni causati durante l'esecuzione del contratto.

Qualsiasi modifica apportata al subappalto, come la sostituzione di un subappaltatore o la variazione dei servizi subappaltati, deve essere preventivamente comunicata alla Concedente e richiedere la relativa autorizzazione.

In caso di inadempimento grave o risoluzione del contratto di subappalto, il Concessionario è tenuto a sostituire il subappaltatore, ovvero, assolvere direttamente le obbligazioni contrattuali nei confronti della Concedente.

Ai sensi del D.Lgs 36/2023 il subappalto non può essere utilizzato in modo elusivo o fraudolento per eludere l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, Pertanto, è vietato ricorrere al subappalto allo scopo di evadere agli obblighi imposti al Concessionario o di eludere i criteri di selezione dei subappaltatori.

## **ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI E DEL CANONE; REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, RIPARTIZIONE DEI RISCHI E MATRICE DEI RISCHI**

### **Art. 12.1. - Revisione dei prezzi dei prodotti**

Tenuto conto che, nel caso specifico dei distributori, i prezzi risultanti da revisione devono comunque essere espressi in multipli di 5 centesimi (ad eccezione dei casi in cui si utilizzi la chiavetta o altre modalità cashless), la Stazione appaltante stabilisce che l'aggiornamento dei prezzi dei prodotti potrà essere richiesto dal Concessionario decorsi 36 mesi dalla stipula del contratto di concessione se è rilevata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di aggiornamento dei prezzi da parte del Concessionario superiore di 8 punti percentuali rispetto a quello disponibile al momento della stipula del contratto. In tal caso i prezzi saranno aggiornati di 5 centesimi per chi utilizza pagamenti con moneta e di una somma corrispondente all'effettivo incremento (comunque non superiore a 5 centesimi) per chi utilizza modalità di pagamento elettronica (chiavetta o altre modalità cashless). La revisione dei prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva. Al momento del riconoscimento da parte del RUP delle suddette variazioni di prezzo, il Concessionario è tenuto tempestivamente e a propria cura alla comunicazione dei nuovi prezzi all'utenza, apponendo appositi avvisi presso i distributori e le sedi servite.

### **Art. 12.2. - Revisione del canone**

In caso di richiesta di aggiornamento dei prezzi da parte del Concessionario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare il canone concessorio della stessa percentuale applicata nella revisione prezzi dei prodotti.

### **Art. 12.3. - Ripartizione dei rischi e matrice dei rischi. Revisione del piano economico-finanziario.**

L'allocazione dei rischi tra la Stazione Appaltante e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi", **Allegato 2**. Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione. I rischi, allocati tra Stazione Appaltante, Concessionario o condivisi si distinguono anche per la loro

capacità di incidere o meno sull'equilibrio del piano economico finanziario (P.E.F.): Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario (P.E.F.) della presente concessione può comportare, nei soli casi di seguito elencati, la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

- **Rischio normativo- regolamentare** (modifiche normativo-regolamentari non prevedibili contrattualmente che determinino nuovi meccanismi tariffari e/o una nuova disciplina della revisione prezzi). In tal caso il risk assessment, cioè la valutazione della probabilità del verificarsi di tale rischio nel complessivo periodo di affidamento della concessione, è considerato “medio”;
- **Rischio di cambiamento delle normative fiscali** (rischio che il servizio affidato in Concessione sia soggetto ad un diverso trattamento fiscale). In tal caso il risk assessment è considerato “medio”;
- **Eventi imprevedibili, inevitabili o dipendenti da cause di forza maggiore o caso fortuito.** In tal caso il risk assessment è considerato “basso”;
- **Richieste espresse da parte della Stazione Appaltante** che determinino una rilevante e significativa variazione dei presupposti e delle condizioni base per l'esecuzione della concessione e/o la sospensione totale o parziale della concessione. In tal caso il risk assessment è considerato “minimo”;

Le nuove condizioni di equilibrio individuate devono garantire, in ogni caso, un effettivo mantenimento del rischio operativo in capo al concessionario.

#### ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice, è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione del contratto si intende come nulla e non produttiva di effetti per la Stazione Appaltante. La violazione di tale ultimo divieto determina la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, con diritto al risarcimento del danno, e con la conseguente escussione della garanzia, previo semplice accertamento del fatto. Contestualmente la Stazione Appaltante richiede l'immediata restituzione degli spazi.

#### ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. A tal fine, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento

nonché gli estremi di ogni dazione di denaro destinata alla stazione appaltante devono riportare il codice CIG indicato in intestazione al presente Capitolato. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento, e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Il Concessionario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità allegato nei documenti di gara e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **ART. 16 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento” secondo quanto previsto dall'art. 20.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

Alla presente concessione si applica la norma di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti della Stazione Appaltante. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 18 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

Nella esecuzione della presente Concessione il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Per i rischi e gli adempimenti relativi a possibili interferenze fra le predette attività e quelle dell'Amministrazione o di altri soggetti che operano presso le sedi, dovrà provvedersi al ricorso del D.U.V.R.I dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, allegato agli atti di gara, di cui il concessionario dovrà sostenere i costi.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in € 2,178,80 (euro duemilacentosettantotto/80) per i complessivi cinque anni di concessione.

Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art.15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"). Ai fini della valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione degli stessi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, 30 giorni antecedenti l'inizio del servizio coincidente con la sottoscrizione del verbale di inizio delle operazioni di installazione, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 19, e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio (es. utenti esterni). Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha provveduto a redigere lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e stimare i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che saranno implementati con i rischi specifici presenti presso ciascuna sede da ciascun datore di lavoro;
- d) a fornire all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, lo schema dei costi, a proprio carico, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività da svolgersi in riferimento alla Concessione di cui al presente capitolato;

resta infatti immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;

e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

### **ART. 19 – PENALI**

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio (che non dà luogo a grave inadempimento) o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 di irrogare le penali di seguito indicate:

- a) Mancata erogazione di prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui al presente Capitolato e all'eventuale offerta migliorativa presentata in sede di offerta € 100,00. La penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto, per ogni distributore interessato, per ogni giorno di presenza;
- b) Tardiva produzione elenco dettagliato dei distributori installati divisi per tipologia e sito di ubicazione € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- c) Tardiva produzione delle schede tecniche di ciascun distributore/erogatore installato anche a seguito di eventuale sostituzione € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun distributore interessato. Trascorsi 60 giorni dall'installazione del distributore la scheda si intenderà come omessa e dunque sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto;
- d) Tardiva presentazione dell'elenco prodotti, schede merceologiche, documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica nei termini indicati da art. 27.9, € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascun prodotto in vendita, per ciascun distributore interessato. Trascorsi 60 giorni dall'installazione del distributore la produzione dei documenti si intenderà come omessa e dunque sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto;
- e) Mancato rispetto delle specifiche tecniche dei distributori automatici. Tale aspetto è verificato mediante le verifiche unilaterali di cui all'art. 28 del capitolato, € 100,00. La penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata per ogni distributore/erogatore interessato, per ogni giorno lavorativo;
- f) Mancata sostituzione dei prodotti nel termine di cui all'art. 27, € 100,00 per ogni prodotto scaduto, avariato, adulterato o contenente sostanze nocive, per ogni giorno lavorativo di presenza del

- prodotto, per ciascun distributore interessato. Decorsi 10 (dieci) giorni solari dalla data della contestazione di cui all'art. 27 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
- g) Vendita di prodotti non autorizzati dalla Stazione Appaltante € 50,00 per ogni singolo prodotto non autorizzato presente nei distributori e non sostituito nei termini stabiliti;
- h) Ritardo nelle attività di manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento dei distributori di cui all'art. 3, € 300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 31 per ogni distributore interessato;
- i) Ritardo nelle attività di manutenzione straordinaria di cui all'art. 32, € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 32 per ogni distributore/erogatore interessato;
- j) Mancato utilizzo di bicchieri e palette biodegradabili e compostabili, conformi alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021 e che rispettino i criteri individuati dalla normativa UNI EN 13432 € 300,00 per ogni giorno lavorativo di inadempimento, per ogni distributore interessato;
- k) Mancato utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci ai sensi dell'art. 30, € 50,00 per ogni irregolarità rilevata;
- l) Mancato utilizzo di appositi recipienti sigillati durante le attività di rifornimento di acqua nei distributori di bevande calde, adottando tutte le necessarie misure igienico-sanitarie, € 150,00 per ogni irregolarità rilevata;
- m) Ritardo nel completamento delle operazioni di installazione dei distributori nei termini di cui all'art. 5, € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 5;
- n) Ritardo o mancata trasmissione del report semestrale di cui all'art. 34 contenente le informazioni ivi indicate € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- o) Ritardo nella rimozione dei distributori al termine del contratto ai sensi dell'art. 5 € 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- p) Mancato pagamento del canone concessorio a seguito di emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante nei termini di cui all'art. 10 € 1.000,00 per ogni settimana solare di ritardo;
- q) Ritardo nel rispetto del termine di 30 giorni antecedenti l'inizio del servizio, come prescritto dall'art.18 lett. a). € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- r) Mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica e in sede contrattuale non richiamati nel presente elenco delle penalità, da € 50,00 ad € 500,00 per ciascun inadempimento;
- s) Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti, € 50,00 per ogni prodotto con prezzo non autorizzato, per ogni giorno lavorativo, per ciascun distributore interessato;

- t) Sospensione arbitraria del servizio in una o più sedi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, qualunque sia il motivo adottato dal Concessionario, € 100,00 per ciascun giorno di interruzione del servizio;
- u) Informativa interdittiva successiva disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 91d.lgs. 159/2011 Penale pari al 15 % del valore del contratto;

A seguito dell'irrogazione di tre penali nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima contestazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta dalla regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Rup, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dalla comunicazione della contestazione inviata via PEC dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, la Stazione Appaltante stessa applicherà le penali previste dalla precedente tabella. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento. Oltre alla violazione delle specifiche tecniche del presente capitolato, perfeziona il caso di grave inadempimento (art.1453 c.c.) anche il mancato rispetto delle condizioni operative indicate nella offerta presentata in sede di gara. Ferme restando le ipotesi di risoluzione facoltativa e doverosa del contratto ai sensi dell'art. 122 e quanto previsto dall'art.190 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali debitamente contestato al Concessionario. Rilevato il grave inadempimento, il RUP assegna al concessionario un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere correttamente e/o per presentare proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procede alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo PEC. Al di fuori dei casi di grave inadempimento in caso di esecuzione ritardata delle prestazioni dovuta a negligenza del contraente, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto assegna al concessionario un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento

delle penali. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa e di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della garanzia entro i termini di cui al precedente articolo 5;
- c) nelle ipotesi previste al precedente art. 19 "Contestazioni e Penali";
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista dall'art. 9 e la stessa non venga ripristinata dal Concessionario;
- e) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 97 del d.lgs. 36/2023;
- g) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) in caso di concessione a terzi, negli spazi oggetto della concessione, dell'attivazione, in qualunque forma, di strumenti per la pubblicità di qualsiasi prodotto o servizio.
- i) la violazione del Protocollo di Legalità e nei casi indicati dall'art. 15 del presente Capitolato;
- j) violazione del Codice di Comportamento come stabilito all'art. 16;
- k) in caso di subappalto non autorizzato o disposto al di fuori dei limiti consentiti e/o cessione anche parziale del contratto (art. 13 parte I del Capitolato);
- l) omessa produzione delle schede tecniche dei distributori installati anche a seguito di eventuale sostituzione;
- m) distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP. La distribuzione di prodotti scaduti, avariati o adulterati determina la risoluzione di diritto del contratto qualora il Concessionario non provveda alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data della contestazione;
- n) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara al fine di stipulare un nuovo contratto per la Concessione delle attività oggetto di concessione. La Concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 6.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

#### **ART. 21 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. A detta fattispecie si applica quanto previsto dall'art. 190 comma 3 del d.lgs. 36/2023.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora il Concessionario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione committente, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 124 del D, Lgs. 36/2023.

#### **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e il Concessionario sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Catanzaro. È escluso, pertanto, il ricorso all'Arbitrato. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, il Concessionario non ha diritto di sospendere il servizio, né può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni che possano derivare alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla stazione Appaltante di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 24 – STIPULA CONTRATTO**

Il rapporto tra la Stazione Appaltante il Concessionario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto davanti l'Ufficiale Rogante dell'ASP di Catanzaro, dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD (D.Lgs. 82/2005).

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 6 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al comma successivo.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di concessione sono a totale carico del Concessionario. Il contratto di concessione è soggetto a registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate a cura dell'Ufficiale Rogante, previa verifica del pagamento delle spese, degli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto a mezzo di bonifico bancario intestato a "Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro" – sul conto corrente avente codice IBAN n. IT57X0100504400000000218070, presso l'Istituto Banco Nazionale del Lavoro SpA, sede di Catanzaro.

Per quanto riguarda l'I.V.A. sul canone concessorio, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## **PARTE II: DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E DEI PRODOTTI.**

### **ART. 26 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO**

I successivi articoli indicano le tipologie obbligatorie dei prodotti, le specifiche e i requisiti tecnici minimi dei prodotti e dei distributori automatici oggetto della presente procedura. Il possesso di tali requisiti e caratteristiche costituisce requisito minimo ai fini della corretta esecuzione del contratto, la carenza degli stessi determina l'applicazione delle penali o degli ulteriori strumenti contrattuali stabiliti (ad es. la risoluzione del contratto per grave inadempimento o per ritardo).

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare e contenere esclusivamente ingredienti totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). La Stazione Appaltante potrà richiedere dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Concessionario, indicativa del fatto che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca – indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc.) – come da disposizioni del Reg. CE n.1169/2011.

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi ove saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici e senza glutine.

È fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato.

È vietata altresì la vendita di chewing, caramelle e prodotti simili, salvo apposita autorizzazione del RUP.

### **ART. 27 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA**

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari (con particolare riguardo al Regolamento comunitario n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale

HACCP, il Concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente i prodotti senza oneri per la Stazione Appaltante e aumenti di prezzo a carico dell'utenza. In tal caso, la Stazione Appaltante addebita al Concessionario le spese sostenute per le eventuali analisi e verifiche tecniche eseguite sui prodotti, applica la penale di cui all'art. 19 e procede a risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 20.

Restano ferme le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

Si stabilisce inoltre che:

- Tutte le macchine di distribuzione automatica di snack e bevande dovranno erogare in eguale misura snack dolci e salati;
- nei distributori automatici di caffè e bevande calde di tipologia grande/medio (esclusi i distributori piccoli o combinati/misti - e quelli a cialde) dovranno essere presenti prodotti sia del mercato "tradizionale" sia del commercio equosolidale e/o biologico (almeno 3 selezioni per ognuno fra le quali il caffè' espresso);
- nei distributori automatici di bevande e snacks dovranno essere presenti almeno 4 prodotti snack (di cui 2 dolci e 2 salati) e almeno 2 bevande fredde provenienti dalla rete del commercio equosolidale e/o contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata;
- nei distributori combinati/misti dovranno essere presenti almeno n. 2 prodotti snack e n. 1 bevanda fredda provenienti dalla rete del commercio equosolidale e/o contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata;
- almeno un prodotto di ogni distributore deve avere almeno due delle seguenti indicazioni nutrizionali, ai sensi del Reg. CE 1924/2006 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari:
  - A basso contenuto di sodio/sale;
  - A basso contenuto di zucchero;
  - A basso contenuto di grassi saturi;
  - Fonte di fibre;

Per prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono "giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio,

la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica", così come previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

I prodotti del mercato equo e solidale devono, inoltre, essere importati e distribuiti da organizzazioni del commercio equo e solidale accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio, WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).

I prodotti equosolidali forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e del D.M. n. 229771 del 20.05.2022, prodotti provenienti da "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali."

Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole di produzione biologica e di etichettatura.

Tale certificazione deve essere rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'elenco degli Organismi di controllo certificati è reperibile al seguente link:  
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

I prodotti di natura biologica forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tramite i Distributori automatici i seguenti prodotti le cui caratteristiche sono specificate nei punti successivi:

- 1) Bevande calde;
- 2) Bevande fredde;
- 3) Snack salati;
- 4) Snack dolci;
- 5) Un prodotto proveniente da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848 e/o proveniente da commercio equo e solidale;

- 6) un prodotto senza glutine certificato dall'AIC;
- 7) un prodotto senza lattosio;
- 8) un prodotto per celiaci.

### 27.1 Bevande calde

I distributori grandi e medi dovranno erogare le bevande calde sottoelencate con i requisiti minimi qualitativi di seguito specificati:

- Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar, con miscela arabica almeno al 60%, grammatura minima di 7 grammi per ogni erogazione, proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar", grammatura minima di 7 grammi garantiti per ogni erogazione, proveniente dalla rete del commercio equo solidale e/o biologico;
- Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, altre bevande a scelta) in chicchi macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- Bevande a base di caffè proveniente dalla rete commercio equo solidale e/o biologico (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, altre bevande a scelta) in chicchi macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- caffè decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,8 di caffè garantito per ogni erogazione;
- Bevande a base di caffè decaffeinato (cappuccino, macchiato) con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 1,5 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- latte con almeno gr 10 di latte in polvere garantito per ogni erogazione;
- Thè con almeno gr. 14 per ogni erogazione;
- Cioccolato, con gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- Orzo corto/lungo/macchiato con gr. 2,4 di orzo;

- bevande calde speciali (es. caffè con ginseng gr. 7 di preparato ginseng, o caffè con miscele speciali);

I distributori automatici mod. piccolo dovranno erogare:

- caffè espresso, caffè lungo, bevande a base di caffè (vari tipi di miscele, decaffeinato, di marca di rilevanza nazionale)
- orzo
- thè e altri prodotti fruibili con questo genere di distributori.

Per tutti i distributori di bevande calde dovranno essere prodotte schede dei prodotti utilizzati.

### **27.2 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde in caso di distributori privi di allaccio idrico**

1. Per quanto concerne l'acqua per i distributori di bevande calde, qualora il distributore non sia allacciato alla rete idrica, occorre che il concessionario la fornisca contenuta in appositi recipienti sigillati, idonei a venire a contatto con sostanze alimentari, adottando tutte le misure igienico sanitarie previste dalle normative vigenti e l'acqua deve rispondere ai requisiti previsti dal D.L.vo 18/2023.

### **27.3 Bevande fredde**

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde:

- Acqua naturale e frizzante in bottiglia da 0,50 L: dovrà essere confezionata in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionata in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;
- Succo di frutta o mix di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti da minimo 0,20 cl proveniente dalla rete del commercio tradizionale: dovrà essere confezionato in contenitori di tetrapack o in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;
- Succo di frutta o mix di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti da minimo 0,20 cl proveniente dalla rete del commercio equo solidale e/o biologico: dovrà essere confezionato in contenitori di tetrapack o in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;

- Thè freddo da 0,50L: dovrà essere confezionato in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;
- Bevande gasate (tipo Coca cola o Fanta, chinotto, acqua tonica) da minimo 33 cl: dovranno essere confezionate in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovranno inoltre essere confezionate in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Al fine di orientare gli utenti verso scelte alimentari sane l'acqua deve esser posta in posizione di rilievo rispetto alle bevande a più alto contenuto calorico o gasate che devono essere poste in posizione meno visibile.

#### 27.4 Snack salati

I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti Prodotti di snack salati:

- Prodotti da forno tipo crackers, taralli, grissini, schiacciatine, biscotti salati, anche accompagnati da formaggi DOP o salumi DOP fino a gr. 50;
- Prodotti da forno salutari: crackers non salati in superficie, grissini non salati fino a 50 gr. I grassi aggiunti devono essere olio extravergine di oliva e oli monoseme. Assenza di aromi e coloranti artificiali privilegiando la presenza di diverse tipologie di farina (farina di grano 0,1,2, integrali; di grano duro, con cereali misti, farro, segale, ecc);
- Patatine, palline o snack al formaggio/mais, in confezione monoporzione fino a 30 gr;
- Frutta secca in bustina (frutta disidratata e semi ecc.) in confezione monoporzione fino a 20 gr;

Al fine di orientare gli utenti verso scelte alimentari sane i prodotti da forno salutari devono esser posti in posizione di rilievo rispetto agli snack a più alto contenuto calorico, i quali devono essere posti in posizione meno visibile.

Tali alimenti dovranno provenire da fornitori selezionati ed appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale garantiti per qualità, igiene e freschezza, prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta". Dovranno altresì essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati nel rispetto della normativa vigente nazionale e dell'Unione europea.

#### 27.5 Prodotti freschi conservati a +4°

- yogurt in confezione consumabile da bere 200 gr;
- merendina dolce, grammature varie;

- panini confezionati in atmosfera protetta fino a 150 gr, (gusti vari);
- tramezzini confezionati in atmosfera protetta, fino a 145 gr. (gusti vari);
- monoporzioni di insalate vari gusti e composizioni + kit condimento, confezionati in atmosfera protetta minimo 120gr;

### **27.6 Snack dolci**

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti di snack dolci:

- Snack al cioccolato biologico e/o equo e solidale in confezione monoporzione (compresi barre e tavolette) da minimo 35 g;
- Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi in confezione monoporzione da minimo 25 g;
- Merendine tipo croissant, a base di pan di spagna, pasta frolla, marmellata (ad es. crostata), plumcake, tortine, muffin, ciambelle, con farciture assortite in confezione monoporzione da minimo 35 gr;
- Snack dolci “salutari”: merendine di cui al punto precedente ma il cui contenuto calorico non superi le 150 Kcal per porzione, quello di grassi non superiore a 5 gr per porzione e quello di sodio non superiore a 0,4 gr per porzione. I grassi aggiunti devono essere olio extravergine di oliva e oli monoseme. Assenza di aromi e coloranti artificiali
- Biscotti secchi in confezione monoporzione da minimo 30g.;
- Wafer (compresi biscotti ripieni) in confezione monoporzione da minimo 40 g.

Tali alimenti dovranno appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale garantiti per qualità, igiene e freschezza, prediligendo, quando possibile, i prodotti “a filiera corta”. Dovranno altresì essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati nel rispetto della normativa vigente nazionale e dell’Unione europea.

### **27.7 Prodotti biologici**

I prodotti qualificati come biologici devono provenire da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848.

### **27.8 Prodotti senza glutine e senza lattosio**

Per ogni distributore automatico deve essere garantita la presenza di almeno, 1 (una) bevanda fredda, 1 (uno) snack salato, 1 (uno) snack dolce per celiaci certificato dall’AIC. Parimenti, deve essere garantita la presenza almeno 1 (una) bevanda calda, 1 (uno) snack salato, 1 (uno) dolce per soggetti

intolleranti al lattosio. Resta salva la possibilità di offrire un quantitativo maggiore dei suddetti prodotti in sede di offerta.

### **27.9 Prodotti Speciali per celiaci**

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti:

. Bevande in lattina da 33 ml, 33. Succhi di frutta in tetra pack, Snack salati e Snack dolci.

### **27.10 Elenco dei prodotti e relativi prezzi**

Il Concessionario, entro 15 giorni dall'avvio delle operazioni di installazione di cui all'art. 5, consegna al Rup i seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi massimi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
- per i prodotti equosolidali o biologici: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- documentazione attestante la presenza e la dislocazione territoriale dei magazzini di conservazione dei prodotti in distribuzione.

I prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto **in tutte le sedi** interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato. I prezzi di vendita dei prodotti, sia quelli relativi alla modalità di pagamento in moneta sia quelli in modalità elettronica, devono essere esposti in modo visibile all'utenza. I prezzi all'utenza, comprensivi di IVA, dei prodotti/tipologie dovranno essere conformi allo sconto percentuale/prezzo offerto in sede di offerta economica sul listino prezzi indicato dall'Amministrazione e comunque non superiori a quelli sotto indicati:



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE  
CATANZARO**




**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**TABELLA DEI PREZZI**

<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>		
<b>Tabella dei Prodotti "mercato tradizionale"</b>		
<b>Tipologia prodotti</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	<b>moneta</b>	<b>Modalità elettroniche</b>
<b>A) Bevande calde</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Prezzo</b>
1. Caffè espresso, lungo	€ 0,60	€ 0,50
2. Caffè decaffeinato	€ 0,60	€ 0,50
3. Caffè d'orzo	€ 0,60	€ 0,50
4. Thè	€ 0,60	€ 0,50
5. Cioccolata	€ 0,60	€ 0,50
6. Latte	€ 0,60	€ 0,50
7. Bevanda a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, ecc)	€ 0,60	€ 0,50
8. Bevanda a base di caffè decaffeinato (macchiato, cappuccino)	€ 0,60	€ 0,50
9. Altre eventuali tipologie di bevande calde speciali (es. caffè con ginseng o caffè con miscele speciali)	€ 0,70	€ 0,65
<b>B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta</b>		
10. Succhi di frutta, vari gusti, da almeno 20 cl	€ 0,80	€ 0,70
11. Bevande gasate vari gusti da almeno 33 cl	€ 1,00	€ 0,90
12. Thè freddo da minimo 0,50 L	€ 1,00	€ 0,90
<b>C) Prodotti alimentari preconfezionati</b>		
13. Snack salati - minimo 3 tipologie di prodotti diversi, anche accompagnati da formaggi DOP o	€ 0,80	€ 0,70



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE  
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

salumi DOP, fino gr. 50		
14. snack salati salutari – fino a gr 50	€ 0,90	€ 0,80
15. snack salati - patatine, palline o snack al formaggio/mais, in confezione monoporzione fino a gr. 30	€ 0,90	€ 0,80
16. Frutta secca - frutta disidratata e semi ecc. in bustina in confezione monoporzione fino a 20 gr.	€ 0,80	€ 0,70
17. snack dolci - minimo 3 tipologie di prodotti diversi - tipo wafer, biscotti, crostatine, croissant, plum cake – superiori a gr 50	€ 1,10	€ 1,00
18. snack dolci salutari - fino a gr. 50	€ 1,20	€ 1,10
19. snack dolci - a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi in confezione monoporzione da minimo 25 g	€ 1,20	€ 1,10
20. prodotto dolce/salato senza glutine qualsiasi grammatura	€ 1,00	€ 0,90
<b>D) Alimenti freschi conservati a +4°</b>		
21. Yogurt in conf. consumabile drink 200 gr, naturale e alla frutta (gusti vari)	€ 1,20	€ 1,10
22. merendina dolce, grammature varie	€ 1,00	€ 0,80
23. Panini confezionati in atmosfera protetta da circa 100 g, (gusti vari)	€ 2,00	€ 1,90
24. Tramezzini confezionati in atmosfera protetta, oltre 120 gr. (gusti vari)	€ 2,20	€ 2,10
25. Monoporzioni di insalate vari gusti e composizioni + kit condimento, confezionati in atmosfera protetta minimo 120gr;	€ 2,00	€ 1,90
<b>E) Altro</b>		
26. solo bicchiere per alimenti	€ 0,05	€ 0,05
27. Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia	€ 0,60	€ 0,50

da 50 cl		
<b>Tabella dei prodotti "mercato equo e solidale e/o biologico"</b>		
<b>A) Bevande calde</b>		
28. Caffè espresso, lungo	€ 0,60	€ 0,50
29. Bevanda a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, ecc.)	€ 0,60	€ 0,50
30. Altre eventuali tipologie di bevande calde	€ 0,60	€ 0,50
<b>B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta</b>		
31. Succhi di frutta, vari gusti, da almeno 20 cl	€ 1,10	€ 1,00
<b>C) Prodotti alimentari preconfezionati</b>		
32. Snack dolce al cioccolato in confezione monoporzione (barretta/tavoletta) fino a gr 35	€ 0,90	€ 0,80
<b>D) Prodotti Speciali per celiaci</b>		
33. Bevande in lattina da 33 ml.	€ 1,50	€ 1,40
34. Succhi di frutta in tetra pack	€ 1,30	€ 1,20
35. Snack salati	€ 1,00	€ 0,90
36. Snack dolci	€ 1,00	€ 0,90

Il Concessionario si impegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nelle suddette tabelle per l'intera durata contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di chiedere modifiche o integrazioni sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o richieste specifiche degli utenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati in quanto dannosi per la salute o non rispettosi delle condizioni contrattuali pattuite.

L'introduzione, all'interno dell'elenco dei prodotti originariamente offerti, di nuovi prodotti oppure la semplice sostituzione di uno o più prodotti rientranti nelle tipologie previste dovrà essere

tempestivamente concordata con il RUP, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato.

In caso di vendita di prodotti non autorizzati la Stazione appaltante intima al Concessionario la rimozione degli stessi entro 3 gg lavorativi. Qualora il Concessionario non vi provveda, si procederà all'applicazione della relativa penale.

## **28. SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

### **28.1 I Distributori Automatici**

I distributori automatici devono rispettare i seguenti requisiti e specifiche minime:

- 1) essere nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo e non ricondizionati, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ). Devono avere una data di fabbricazione non anteriore al 2023;
- 2) prevedere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutti gli incassi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016. I distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- 3) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi;
- 4) essere conformi alla normativa CE dei modelli di distributore e al D. L.vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori installati;
- 5) utilizzare gas refrigerante con un GWP (Global Warning Potential) non superiore a 150 in conformità all'Allegato 3 del Regolamento UE/2014/517;
- 6) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- 7) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai requisiti di seguito riportati:
  - a) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
  - b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e del Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973 e s.m.i. e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
  - c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

- d) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- e) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- f) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- g) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere appositi piani di autocontrollo;
- 8) essere muniti di comandi di funzionamento e di sistemi di pagamento che siano ad altezza idonea a consentirne l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili e/o ipovedenti o non vedenti.
- 9) possedere un dispositivo in grado di segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- 10) esporre chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
- 11) riportare una targhetta e codice QR indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.);
- 12) essere dotati di un dispositivo per l'accettazione di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, card magnetiche ricaricabili);
- 13) essere dotati dei principali sistemi di pagamento, sia in contanti (a moneta con sistema rendiresto) sia con sistema elettronico, tramite chiave elettronica o tessera elettronica ricaricabile o, se offerti in sede di gara, sistemi più avanzati quali ad es. cashless o app.;
- 14) essere dotati di gettoniera unica nel caso di distributori automatici misti/caldi “combinati” così come individuati nell’elenco dei distributori (v. allegato A);
- 15) segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
- 16) essere dotati del rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;
- 17) consentire la regolazione dello zucchero (per i soli distributori di bevande calde);
- 18) se offerta in fase di gara, consentire l’erogazione della sola bevanda calda senza bicchiere e senza palette per chi usufruisce di recipienti in via autonoma (es. tazze in terracotta lavabili);

19) sensibilizzare i fruitori al corretto smaltimento dei rifiuti attraverso opportune azioni di comunicazione (es. cartellonistica riguardante la categoria di smaltimento del bicchiere e della palette), e incentivare all'utilizzo di recipienti in via autonoma (es. tazza in terracotta lavabile);

20) i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente i bicchieri per le bevande, realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 2019/904, così come recepita dal D.lgs n. 196/2021 (non in plastica o in polistirene espanso). La ditta affidataria dovrà in tutti i casi fornire le certificazioni dei materiali di realizzazione dei bicchieri. Inoltre, i bicchieri dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021

21) i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente gli agitatori per bevande ("palette"), realizzati in conformità alla Direttiva UE 2019/904 (Direttiva Single Use Plastic-SUP), così come recepita dal D.lgs n. 196/2021. In particolare, sono ammessi solo agitatori per

bevande realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 O UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021;

22) non fornire agitatore per bevande ("palette") in caso di erogazione di bevanda senza zucchero;

23) essere privi di ogni forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario e/o del produttore del distributore stesso.

24) essere dotati di un sistema di rifornimento di acqua (es. tanica) nei casi in cui sia impossibile predisporre un allaccio alla rete idrica);

25) essere dotati di apposita blindatura anti-vandalismo.

## **28.2 Disposizioni generali valevoli per i distributori automatici: schede tecniche, chiavetta magnetica, packaging dei prodotti e raccolta differenziata**

Il Concessionario dovrà produrre, non oltre 5 giorni dall'installazione di ciascun apparecchio la relativa scheda tecnica. La scheda tecnica indica le caratteristiche della macchina (anno di fabbricazione, omologazioni, certificazioni di conformità nonché i consumi energetici). Unitamente alla scheda tecnica, il Concessionario deve fornire:

- informazioni sulla nuova etichettatura per i consumi energetici degli elettrodomestici, in vigore dal 1° marzo 2021 ai sensi della norma EN 50597.
- il Manuale d'uso e istruzioni dei distributori installati.
- dichiarazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore e al D.L.vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori installati;

Si precisa che le chiavette/tessere magnetiche dovranno essere fornite e gestite dal Concessionario, il quale si impegna a rilasciarle entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante con le modalità che saranno successivamente concordate. A tal fine, il Concessionario potrà prevedere un deposito cauzionale (non superiore a € 3,00); alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione; il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dal Concessionario stesso entro il termine di 15 gg lavorativi dalla scadenza del contratto.

L'Amministrazione colloca in prossimità dei distributori automatici idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

#### **ART. 29 - MATERIALI DI CONSUMO (BICCHIERI E PALETTE)**

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021.

In particolare, i bicchieri per le bevande dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dell'art.7 del D.lgs n. 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021. È tuttavia consentito l'utilizzo di bicchieri monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.lgs n.196/2021 fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma della norma citata. È, altresì, consentito l'utilizzo di agitatori per bevande in plastica fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

#### **ART. 30 – TRASPORTI**

Almeno il 20% del parco mezzi di trasporto utilizzato dal Concessionario per il presente contratto deve essere a basso impatto ambientale, quali ad esempio veicoli almeno euro 5 o superiori, veicoli

elettrici o ibridi. A tal fine il Concessionario deve presentare, prima della stipula del contratto, ed a ogni mutamento del parco mezzi, le copie dei libretti di circolazione dei veicoli utilizzati da cui si evincono le predette caratteristiche.

## **ART. 31 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. IN PARTICOLARE, MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO**

### **31.1 Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento**

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso le Sedi dell'ASP e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di non meno 1 (un) intervento settimanale di pulizia dei distributori e, comunque, con una frequenza tale da garantire uno standard elevato di pulizia interna e delle superfici esterne dei medesimi e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti. Il Concessionario deve garantire il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, ed anche solo per uno di essi, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore lavorative dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante.

Il Concessionario deve attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire al RUP/DEC non oltre 15 giorni dall'effettuazione degli interventi, da cui risultino data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati. Se offerto in sede di gara tale report dovrà essere affisso in forma di piccola etichetta sull'apparecchio e dovrà riportare la data dell'ultima sanificazione.

Il Concessionario deve fornire il/i nominativo/i del personale addetto al rifornimento e alla sanificazione dei distributori non oltre 5 giorni dall'installazione degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto al Concessionario in caso di comportamento inidoneo, inopportuno o pericoloso.

### **31.2 Manutenzione straordinaria**

In caso di guasti, malfunzionamenti, disservizi, mancata erogazione dei prodotti, il Concessionario dovrà avviare l'intervento di assistenza teso ad eliminare il guasto/malfunzionamento dell'apparecchiatura entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla segnalazione ed a

ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento salvo diverse necessità tecniche documentate.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

La segnalazione/richiesta di intervento può avvenire anche a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante.

### **31.3 Assistenza agli utenti e gestione dei reclami**

Alla data di stipula del Contratto il Concessionario deve avere attivato un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami. Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un Call Center con un numero di terminali ed operatori adeguato al numero degli apparecchi installati e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli: in linea di massima, la risposta deve essere garantita entro un minuto (due minuti nei periodi di più intenso traffico telefonico). Tale recapito telefonico deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi della Stazione Appaltante e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, attivo H 24, anche nei giorni festivi, per:

- a) segnalazioni di disfunzioni, mancata o irregolare erogazione di prodotti;
- b) richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti.

Il Concessionario deve garantire i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il numero verde suddetto, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

Su richiesta del RUP/DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute tramite il numero verde e dei problemi più ricorrenti segnalati dall'utenza.

## **ART. 32 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE. IN PARTICOLARE, VERIFICHE E CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante mette a disposizione del concessionario e assicura la disponibilità degli idonei spazi nelle sedi di cui all'Allegato A in cui installare i distributori.

La Stazione Appaltante assolve direttamente ai pagamenti delle utenze elettriche ed idriche necessarie per l'esecuzione dei servizi della concessione stessa.

La Stazione Appaltante inoltre mantiene:

- a) la funzione di indirizzo e di supervisione con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi a quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto;
- b) il controllo sulla gestione. Tale funzione concerne il rispetto degli standard qualitativi, le modalità e tempistiche previste per gli interventi di igienizzazione dei distributori e le altre prescrizioni previste nel presente capitolato, con particolare riguardo agli obblighi di manutenzione, pulizia e rifornimento del Concessionario.

Le verifiche sui prodotti consegnati verranno effettuate senza preavviso (a sorpresa) ed a campione, potendo comunque prelevare in contraddittorio con il Concessionario al momento della consegna un campione degli stessi.

Le verifiche sulle caratteristiche tecniche dei distributori automatici installati verranno effettuate a campione dalla Stazione Appaltante stessa tramite confronto con le schede tecniche dei distributori automatici presentate dal Concessionario.

La verifica si intende positivamente superata solo se i distributori e i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito "Verbale di verifica" da parte del DEC.

Nel caso in cui, nel corso di validità del contratto, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e/o dei distributori automatici, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20. Il triplice esito negativo delle verifiche, pertanto, è considerato dalla Stazione Appaltante un grave inadempimento.

Il Concessionario si obbliga ad informare la Stazione Appaltante sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rilevare, con mezzi e procedure proprie, il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi, salvo il sistema di customer satisfaction eventualmente presentato dal Concessionario in sede di offerta tecnica.

### **ART. 33 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE**

I servizi attinenti alla concessione dovranno essere espletati con personale qualificato e idoneo a svolgere i relativi compiti. Detto personale è tenuto a:

- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
- agire in ogni occasione con la diligenza professionale;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- in conformità alle normative vigenti, indossare eventuali dispositivi di protezione individuale durante tutto il tempo di permanenza all'interno delle Sedi dell'ASP;
- rispettare le disposizioni contenute nel DUVRI volte a ridurre rischi da interferenza;
- espletare il servizio soltanto durante l'orario di apertura degli uffici/ Servizi delle sedi dell'ASP;

Il personale sarà provvisto di cartellino di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore e la ragione sociale del Concessionario.

Il concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga inoltre alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna al referente interno di cose abbandonate o incustodite, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui a eventuali indicazioni o disposizioni impartite dai Referenti interni dell'Amministrazione e/o dal RUP/DEC;
- comunichi immediatamente ai suddetti Referenti interni o, in mancanza, al RUP/DEC qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere a causa o in occasione dell'espletamento del servizio.

### **ART. 34 – REPORTISTICA**

Il Concessionario dovrà trasmettere semestralmente alla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 un report in formato elettronico (foglio Excel) contenente almeno le seguenti informazioni:

- 1 – numero matricola dei distributori, tipologia, posizionamento (codice Punto Vendita), data di installazione, elenco prodotti erogati;
- 2 - numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto suddivise mensilmente per singolo punto di ristoro e per tipo di erogazione (moneta o chiavetta);
- 3 - numero di erogazioni totali nell'anno suddivise mensilmente per singolo punto di ristoro;
- 4 - incasso totale annuale suddiviso mensilmente per punto di ristoro.

Il concessionario dovrà trasmettere annualmente alla Stazione Appaltante una sintesi dei report degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti (già segnalati di volta in volta secondo quanto previsto all'art. 31.2) in formato elettronico (foglio Excel) contenente almeno le seguenti informazioni:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione
- data e ora della richiesta dell'intervento
- motivazione della chiamata

La trasmissione dei summenzionati report dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ciascuna annualità.

#### **ART. 35 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Concessionario dovrà produrre:

1. prima della stipula del contratto, ed a ogni mutamento del parco mezzi, le copie dei libretti di circolazione dei veicoli utilizzati da cui si evincono le caratteristiche di cui all'art. 30.
2. prima della stipula del contratto la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.
3. non oltre 5 giorni dall'installazione di ogni apparecchio:
  - schede tecniche relative a tutti i distributori, indicanti la matricola, l'anno di fabbricazione dell'apparecchio, le caratteristiche, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici del medesimo;
  - copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di distributore installato;

- la documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore e al D.L.vo n.17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori installati;

- nominativo del personale addetto alle operazioni di rifornimento e pulizia degli apparecchi;

4. entro 15 giorni dall'avvio delle operazioni di installazione di cui all'art. 5, mediante consegna al RUP, seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi massimi all'utenza (cd. Listino ufficiale) di cui all'art. 27, distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);

- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;

- appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;

- documentazione attestante la presenza e la dislocazione territoriale dei magazzini di conservazione dei prodotti in distribuzione.

5. entro 30 giorni dalla data del verbale di conclusione definitiva delle operazioni di installazione l'elenco dettagliato di tutti i distributori installati, distinti per sito e tipologia, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni del parco macchine distributrici installati per i casi previsti dal presente capitolato.

6. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ciascuna annualità del contratto:

- il report sulle erogazioni e fatturato dei distributori con le informazioni richieste all'art. 34;

- il report relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 34.

Il Concessionario dovrà consegnare il report sugli interventi di pulizia e sanificazione relativi alla manutenzione ordinaria indicati all'art. 31 entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno dell'intervento.

**Allegato 1 Elenco Sedi**

**Allegato 2 Matrice Rischi**

**Il RUP**

**Dott. Maria Pia Angela Faga**

